

**Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. Terza – Decisione n. 5/2021 (Ric.86/2020)
M. V. C. / FIBS**

Difesa tecnica (nel giudizio sportivo, obbligatorietà della) – Qualifica di avvocato (della parte) – Possibilità di stare in giudizio e difendersi in proprio – Ammissibilità.

Elezioni federali – Ineleggibilità (ex art. 43 Statuto FIBS) – Rito speciale.

Non sussiste violazione dell'articolo 58 comma I, C.G.S., qualora la parte, in possesso del titolo di avvocato come tale si identifichi negli atti del procedimento, poiché la qualifica professionale di avvocato consente di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, giusto rinvio all'articolo 86 c.p.c. ed articolo 2, comma VI, C.G.S.

Il Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e candidature, in occasione delle assemblee elettive, si atteggia come rito speciale. Ai sensi dell'articolo 43, comma III, Statuto federale FIBS, risultano ineleggibili quanti abbiamo in essere controversie con CONI ed Enti sportivi. In caso di controversia tra la FSN ed una ASD (vertente su mancata corresponsione per utilizzo impianti sportivi) tale situazione coinvolge tutti i rappresentanti e componenti degli organi sociali della suddetta ASD, qualora dallo statuto risulti che essi sono solidalmente e personalmente chiamati a rispondere dei debiti sociali.

La vicenda *de quo* trae origine dal ricorso depositato da M.V.C., avvocato, per la propria esclusione dalla lista dei candidati alle cariche federali per il quadriennio 2021-2024, per incompatibilità ex articolo 43, comma III, Statuto federale FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball).

Nella decisione, il Collegio di Garanzia dello Sport, preliminarmente, disattende l'eccezione di violazione dell'articolo 58, comma I, C.G.S. In virtù del rinvio operato all'articolo 2, comma VI, C.G.S., con espresso richiamo ai principi del processo civile (articolo 86 c.p.c.), il ricorrente possiede la qualifica necessaria per esercitare l'ufficio di patrocinatore legale "in proprio", senza il ministero di altro difensore. Viene, pertanto, soddisfatto il requisito della difesa tecnica e, quindi, dell'ammissibilità del ricorso.

Fatta questa preliminare deduzione sul diritto di difesa, la *quaestio* verte sulla non ammissione del ricorrente alla fase elettorale federale per carenza dei requisiti di eleggibilità. Il Regolamento elettorale e dei voti dell'assemblea elettiva, ivi comprese le impugnazioni avverso la tabella voti e le candidature, si pone come rito speciale rispetto a quello ordinario, prevedendo una tutela anticipatoria innanzi ai giudici federali. Il Regolamento assicura la piena osservazione delle norme dell'ordinamento sportivo a salvaguardia dell'interesse pubblico.

La FIBS non ha ammesso la candidatura a consigliere federale del ricorrente poiché privo dei requisiti di cui all'articolo 43, comma III, Statuto federale, ossia di ineleggibilità, a cariche federali, per quanti abbiano controversie nei confronti del CONI e degli Enti sportivi. Nel caso *de quo*, il ricorrente, quale Presidente della Società ASD P.R., ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di somme per l'utilizzo di impianti sportivi; tra la ASD e la Federazione risulta quindi, al momento delle candidature, pendente un giudizio in sede civile.

Nonostante il sodalizio sportivo non risulti più affiliato (son dal 2018), la Corte Appello Federale, con orientamento dal quale non si discosta il Collegio di Garanzia, ha ritenuto preminente il profilo della responsabilità solidale nelle associazioni non riconosciute, richiamando quanto previsto dallo Statuto Federale all'art.9 comma 3 (i componenti dell'ultimo consiglio direttivo della società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto al comma 2, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia).

Richiamando il proprio parere n. 7/2016, il Collegio ha ribadito che la pendenza del giudizio determina una situazione di conflitto di interessi “ovvero in una situazione che la disciplina relativa all'ineleggibilità alla carica di consigliere federale ha inteso, per l'appunto, scongiurare”.

(a cura della dott.ssa Mariangela Iachino; praticante avvocato del Foro di Reggio Calabria; iachino.ma@gmail.com; Coordinamento Calabria)